I criteri di ripartizione degli insegnanti di sostegno tra i diversi gradi di scuole ed, eventualmente, tra le aree disciplinari dell'istruzione secondaria nonché di assegnazione ai singoli istituti scolastici sono stabiliti con i decreti di cui al comma 1, assicurando la continuità educativa degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola. Progetti volti a sperimentare modelli efficaci di integrazione, nelle classi ordinarie, e ad assicurare il successo formativo di alunni con particolari forme di handicap sono approvati dai Provveditori agli studi, che possono disporre l'assegnazione delle risorse umane necessarie e dei mezzi finanziari per l'acquisizione di strumenti tecnici e ausili didattici funzionali allo sviluppo delle potenzialità esistenti nel medesimi alunni, nonché perl'aggiornamento del personale: le esperienze acquisite sono messe a disposizione di altre scuole.

Al fine di favorire la continuità didattica, per garantire la stabilità sul sostegno dei docenti specializzati e allo scopo di armonizzare i criteri di selezione del personale alle nuove esigenze di competenza professionale dei docenti di sostegno, con apposito decreto verrà istituita una specifica classe di concorso alla quale potranno concorrere, per titoli, esclusivamente i docenti in possesso di diploma di specializzazione (ex decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975) e successive modificazioni.

Conseguentemente, alla tabella A della legge finanziaria, Ministero del tesoro, variare i seguenti importi:

1998: — 10;

1999: — 20;

2000: — 20.

35. 80. (ex 31. 82.)
Sbarbati, Mazzocchin, Saonara, Riva, Servodio, Schmid, Testa, Lumia, Giacalone.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 3, premettere al primo periodo le seguenti parole: Entro un triennio.

35. 82. (ex 31. 221.)
Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Romani, Rossetto, Vito.

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente aumentare in proporzione il contributo assicurativo sostitutivo delle azioni di rivalsa di cui all'articolo 33, della presente legge.

35. 83. (ex 31. 51.)
Bono, Valensise, Armani.

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 84. (ex 31. 195.)
Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: La dotazione organica di insegnanti di sostegno, al fine di garantire la continuità delle attività di sostegno, superando lo scatto tra organico di diritto e posti in deroga, è fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 100 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia, assicurando, comunque, il consolidamento della dotazione di posti in organico e di fatto esistenti nell'anno scolastico 1997-1998. Saranno tuttavia garantite eventuali deroghe calcolate sulla base della stima annuale del bisogno effettivamente rilevato.

Conseguentemente al comma 26 dell'articolo 14 sostituire la parola: 100.000 *con la*

seguente: 130.000 *e la parola:* 200.000 *con l'altra:* 220.000.

35. 86. (ex 31. 62.)
Napoli, Malgieri, Butti, Bono, Valensise.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: alunni handicappati *aggiungere le seguenti:* , nonché per interventi atti alla prevenzione della tossicodipendenza e della dispersione scolastica.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 85. (ex 31. 139.)
Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: nella misura *fino a:* provincia *con le seguenti:* secondo le esigenze.

35. 89. (ex 31. 194.)
Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, sostituire le parole da: 150 *fino a:* anno scolastico 1997-1998 *con le seguenti:* 80 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici della provincia.

Conseguentemente:

il comma 194 dell' articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro che non hanno versato, per intero o in parte, i contributi di previdenza così come stabilito dalle leggi vigenti e secondo le disposizioni contenute nei commi precedenti, sono tenuti ad effettuare, a partire dal 1° gennaio 1998 e fermo restando quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1997, il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di eguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1998, con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

35. 90. (ex 31. 35.)
Carazzi, Moroni, De Murtas, Lenti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: 150 *con la seguente:* 100.

Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di 35 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

35. 91. (ex 31. 50.)
Valensise, Armani, Bono.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: 150 *con la seguente:* 100.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 92. (ex 31. 196.)
Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: 150 *con la seguente:* 120.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 93. (ex 31. 140.)
Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3 sostituire la cifra: 150 *con la seguente:* 138.

35. 204.
La Commissione.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: 150 *con la seguente:* 180.

35. 98. (ex 31. 141.)
Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: 150 *con la seguente:* 130.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Misto-CDU.

35. 94. (ex 31. 81.)
Teresio Delfino, Volontè, Panetta, Marinacci.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: 150 *con la seguente:* 130.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 95. (ex 31. 128.)
Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: 150 *con la seguente:* 170.

35. 99. (ex 31. 129.)
Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: 150 *con la seguente:* 135.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Misto-CDU.

35. 96. (ex 31. 80.)
Teresio Delfino, Volontè, Panetta, Marinacci.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: 150 *con la seguente:* 140.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 97. (ex 31. 131.)
Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: 150 *con la seguente:* 160.

35. 100. (ex 31. 130.)
Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: graduale.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 101. (ex 31. 22.)
Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Apolloni, Bagliani.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: in misura non superiore all'80 per cento.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 102. (ex 31. 193.)
Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 80 per cento *con le seguenti:* 95 per cento.

Segue compensazione n. 6 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 103. (ex 31. 132.)
Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 80 per cento *con le seguenti:* 65 per cento.

35. 106. (ex 31. 133.)
Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 80 per cento *con le seguenti:* 90 per cento.

Segue compensazione n. 6 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 104. (ex 31. 134.)
Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 80 per cento *con le seguenti:* 70 per cento.

35. 107. (ex 31. 125.)
Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 80 per cento *con le seguenti:* 85 per cento.

Segue compensazione n 6 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 105. (ex 31. 127.)
Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 80 per cento *con le seguenti:* 75 per cento.

35. 108. (ex 31. 126.)
Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3 primo periodo dopo le parole: nell'anno scolastico 1997-1998 *aggiungere le seguenti:* fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del comma 1.

35. 205.
La Commissione.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il raggiungimento di tale obiettivo spetta ai dirigenti competenti.

35. 109. (ex 31. 219.)
Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Romani, Rossetto, Vito.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: I criteri *fino a:* assicurando *con le seguenti:* È assicurata.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 110. (ex 31. 191.)
Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e tenendo conto della effettiva distribuzione dei diversi tipi di *handicap*.

35. 111. (ex 31. 78.)
Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone.

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: nonché per l'aggiornamento del personale.

35. 112. (ex 31. 190.)
Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: di altre scuole *con le seguenti:* attraverso il Provveditorato competente, del Ministero della pubblica istruzione, che provvederà ad informare le scuole interessate su tutto il territorio nazionale.

35. 113. (ex 31. 122.)
Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Le classi che accolgono alunni portatori di *handicap* sono costituite con un massimo di 18 alunni.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 114. (ex 31. 192.)
Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Al fine di favorire la continuità didattica, per garantire la stabilità sul sostegno dei docenti specializzati e allo scopo di armonizzare i criteri di selezione del personale alle nuove esigenze di competenza professionale dei docenti di sostegno, con apposito decreto verrà istituita una specifica classe di concorso in discipline speciali alla quale potranno concorrere esclusivamente i docenti in possesso del titolo di specializzazione - ex decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975 e successive modificazioni.

35. 116. (ex 31. 65.)
Napoli, Malgieri, Butti, Bono, Valensise.

Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-CDU.

Al disegno di legge finanziaria, Tabella C, modificare gli importi come segue:

Ministero dell'ambiente

Legge 305 del 1989, Programma triennale del ... per la tutela dell'ambiente, articolo 1, comma 4, Finanziamento programma triennale 4.2.1.1. - Piani disinquinamento, cap. 7705; 7.2.1.1 - Piani disinquinamento, cap. 8501:

1998: — 150.000;

1999: — 150.000;

2000: — 150.000.

Legge 548 del 1995 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, articolo 1, comma 43 - Contributi ad enti,

istituti ... 3.1.2.2. - Contributi ad enti ed altri organismi, cap. 1708:

1998: — 50.000;

1999: — 50.000;

2000: — 50.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, modificare come segue:

Presidenza del Consiglio dei ministri

Legge 163 del 1985, ... Fondo unico per lo spettacolo 15.1.2.2, capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800:

1998: — 250.000;

1999: — 250.000;

2000: — 250.000.

Ministero dell'Università

Legge 951 del 1977, articolo 11 - Contributo al CNR 4.2.1.1. - Ricerca scientifica, cap. 7502:

1998: — 250.000;

1999: — 250.000;

2000: — 250.000.

Legge 186 del 1988 e legge 233 del 1995 - Agenzia spaziale italiana 4.2.1.1. - Ricerca scientifica, capp. 7504, 7507:

1998: — 300.000;

1999: — 300.000;

2000: — 300.000.

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h),* aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

e al comma 1, lettera b0, *dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole:* , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hano conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 17.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-*bis.* A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11 sopprimere il comma 1.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1º gennaio 1998 il Ministero delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), *dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 62), 63), 64), 24), 123-*ter*) e 127-*decies*);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: "estratti o essenze di caffè, di tè e di matè".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-*novies)*, inserire in fine le seguenti parole: "con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*";.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 20) inserire le seguenti parole: "con esclusione dei mangimi per canarini".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 26, sostituire le parole: "lire 100.000" e "lire 200.000" *rispettivamente con le seguenti:* "lire 150.000" *e* "lire 250.000".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1º gennaio 1998 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per il triennio 1998-2000 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, al comma 2, sostituire le parole: del 12,01 per cento *con le seguenti:* dell'80 per cento *e al secondo periodo sostituire le parole:* riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni *con le seguenti:* riduzione del 50 per cento - 300 miliardi.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 2, sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a)*, dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

(A.C. 4354, sezione 3)

ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 42.

(Regioni ed enti locali).

1. Il sistema delle autonomie regionali e locali concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000 garantendo che il fabbisogno finanziario da esso complessivamente generato nel 1998, non considerando la spesa sanitaria nonchè la spesa relativa a nuove funzioni acquisite a seguito di trasferimento o delega di funzioni statali nel corso degli anni 1997 e seguenti, non sia superiore a quello rilevato a consuntivo per il 1997 e che per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato in misura pari al tasso programmato di inflazione. Per la spesa sanitaria il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro della sanità, procede al monitoraggio dei relativi pagamenti allo scopo di verificare che gli stessi non eccedano quelli effettuati nell'anno precedente incrementati del tasso programmato d'inflazione; dell'esito viene data informazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce i criteri operativi per il computo del fabbisogno di cui al comma 1 e le procedure per il monitoraggio dei suoi andamenti mensili. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano gli obiettivi di cui al comma 1 sono realizzati secondo criteri e procedure stabiliti d'intesa tra il Governo e i presidenti delle giunte regionali e provinciali nell'ambito delle procedure previste negli statuti e nelle relative norme di attuazione.

3. La Conferenza Stato-città e autonomie locali definisce i criteri operativi per il

computo del fabbisogno di cui al comma 1 e le procedure per il monitoraggio dei suoi andamenti mensili per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti. Per gli altri enti la Conferenza definisce criteri e tempi di monitoraggio coerenti con la diversa dimensione demografica.

4. Nel caso che si sviluppino andamenti del fabbisogno incompatibili con gli obiettivi di cui al comma 1 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-città e autonomie locali, secondo le rispettive competenze, propongono le iniziative da assumere, ivi compresa la eventuale introduzione di vincoli sugli utilizzi delle disponibilità esistenti sui conti di tesoreria unica da disporre con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

5. In attesa delle indicazioni delle predette Conferenze e della adozione delle relative misure, le regioni e gli enti locali interessati sospendono i pagamenti ad eccezione di quelli che possono arrecare danni patrimoniali all'ente.

6. A valere sulle anticipazioni di tesoreria concesse dallo Stato all'INPS, l'importo di lire 1.632 miliardi si intende erogato a titolo di estinzione, senza applicazione di interessi ed oneri aggiuntivi e salvo conguaglio, dei crediti maturati fino al 31 dicembre 1997 per le assicurazioni obbligatorie degli apprendisti artigiani, di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, determinatisi a seguito della mancata stipula da parte delle regioni a statuto ordinario delle convenzioni di cui all'articolo 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

7. Alla determinazione e regolazione in rate costanti decennali dei crediti maturati dall'INAIL per le assicurazioni obbligatorie di cui al comma 6 fino all'anno 1997 si provvede, senza applicazione di interessi ed oneri aggiuntivi, mediante apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'INAIL.

8. Le regioni a statuto ordinario partecipano alla estinzione delle pendenze debitorie di cui ai commi 6 e 7 mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ogni anno, di dieci annualità costanti per il complessivo importo di 644 miliardi di lire secondo la ripartizione di cui alla tabella A allegata alla presente legge. In caso di inadempienza, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a trattenere alle regioni l'importo dovuto a valere sulle erogazioni ad esse spettanti in corso d'anno ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Le somme annualmente acquisite all'entrata del bilancio dello Stato sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nei limiti delle occorrenze finanziarie, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede all'erogazione all'INAIL delle spettanze determinate in sede di convenzione di cui al comma 7.

9. A decorrere dal 1° gennaio 1998 le regioni a statuto ordinario destinano le somme di cui alla terza colonna della tabella B allegata alla presente legge all'attuazione delle norme in materia di agevolazioni contributive agli apprendisti artigiani, appostando specifico capitolo nei propri bilanci. A consuntivo lo Stato riconosce alle regioni la differenza tra il costo sostenuto per l'attuazione delle norme stesse e quanto indicato nella tabella.

10. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che istituisce una addizionale comunale all'IRPEF, secondo i seguenti criteri e princìpi direttivi:

a) decorrenza a partire da un periodo di imposta comunque non anteriore a quello in corso al 1° gennaio 1998;

b) determinazione annuale dell'aliquota base, con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre di ciascun anno, in misura tale da coprire gli oneri delle funzioni e dei compiti ef-

fettivamente trasferiti ai comuni nel corso dell'anno precedente ai sensi del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali;

c) riduzione delle aliquote dell'IRPEF, di cui al comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in una misura pari all'aliquota base dell'addizionale comunale;

d) previsione della facoltà per i comuni di variare l'aliquota dell'addizionale fino ad un massimo dello 0,5 per cento nell'arco di un triennio con un valore massimo dello 0,2 per cento annuo; il comune stabilisce la variazione dell'aliquota dell'addizionale entro il 31 ottobre di ogni anno, a valere sui redditi dell'anno successivo; è fatto obbligo ai comuni di pubblicare la deliberazione di variazione dell'aliquota dell'addizionale nella *Gazzetta Ufficiale;*

e) applicazione dell'addizionale al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili, purchè sia dovuta, per lo stesso anno, l'IRPEF, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni;

f) versamento in unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle ritenute e del saldo dell'IRPEF; per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, l'addizionale è trattenuta dai sostituti di imposta all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi; la trattenuta è determinata sulla base dell'aliquota dell'addizionale in vigore nel comune di domicilio fiscale del contribuente ed è versata al comune stesso;

g) applicazione delle disposizioni previste per l'IRPEF per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, le sanzioni, e altri aspetti non disciplinati diversamente; previsione di modalità di partecipazione alle attività di accertamento da parte dei comuni mediante scambi di informazioni e notizie utili, nonchè di accertamento ed erogazione degli eventuali rimborsi di competenza a carico dei comuni.

11. I decreti di cui al comma 10, lettera *b),* sulla base della entità complessiva degli stanziamenti che vengono eliminati dal bilancio dello Stato per essere attribuiti alla competenza degli enti locali, determinata dai decreti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, indicano:

a) la distribuzione sul territorio della spesa sostenuta dallo Stato per le materie trasferite;

b) la distribuzione della spesa sul territorio coerente con gli obiettivi delle leggi che disciplinano l'attività dello Stato nelle materie trasferite o comunque i criteri di ripartizione delle risorse sulla base di parametri oggettivi;

c) l'intervallo di tempo non superiore a dieci anni, entro il quale la distribuzione territoriale della spesa di cui alla lettera *a),* rilevata al momento del trasferimento delle funzioni ed incrementata del tasso di inflazione programmato, deve essere riportata ai valori fissati in applicazione della lettera *b)*;

d) previsione della copertura degli oneri relativi alle funzioni e ai compiti trasferiti, relativamente alle province, mediante corrispondente aumento dei trasferimenti erariali;

e) previsione di una riduzione o di un aumento dei trasferimenti erariali ai comuni in relazione alla differenza tra il gettito dell'addizionale comunale di cui al comma 9 e le spese determinate ai sensi delle lettere *a), b)* e *c)* del presente comma.

12. I decreti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, disciplinano altresì le modalità di copertura degli oneri relativi alle funzioni e ai compiti trasferiti fino alla entrata in vigore dei decreti di cui al comma 9, lettera *b).*

13. Al comma 144 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *p)*, le parole: « delle province » e « alle province » sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: « degli enti locali » e « agli enti locali »;

b) la lettera *q)* è sostituita dalla seguente:

« *q)* previsione di una compartecipazione delle province e dei comuni al gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive tale da compensare per ciascun comune e per ciascuna provincia gli effetti dell'abolizione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni e delle tasse sulle concessioni comunali »;

c) alla lettera *r)* sono soppresse le parole: « e di ridurla in ragione dell'istituzione dell'addizionale di cui alla lettera *q)* ».

14. I termini di cui agli articoli 55 e 56 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, sono prorogati per i periodi d'imposta relativi agli anni dal 1991 al 1997.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 42.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: non considerando la spesa sanitaria.

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

***42. 2.** (ex * 38. 69.)

Danese.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: la spesa sanitaria nonché.

42. 3. (ex 38. 67.)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Roscia.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In particolare per gli anni 1999 e 2000, fermo restando il vincolo complessivo per il sistema delle autonomie regionali di incremento del fabbisogno, esso dovrà risultare non superiore a quello rilevato a consuntivo per il 1997 per le regioni che evidenzino trasferimenti *pro capite* superiori alla media nazionale calcolata nel medesimo anno.

42. 4. (ex 38. 19.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Bagliani, Apolloni, Michielon.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In particolare per gli anni 1999 e 2000, fermo restando il vincolo complessivo per il sistema degli enti locali di incremento del fabbisogno, esso dovrà risultare non superiore a quello rilevato a consuntivo per il 1997 per gli enti locali che evidenzino trasferimenti *pro capite* superiori alla media nazionale calcolata nel medesimo anno.

42. 5. (ex 38. 20.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Bagliani, Apolloni, Michielon.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

42. 6. (ex 38. 66.)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Roscia.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: dei relativi pagamenti.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord

42. 7. (ex 38. 65.)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Roscia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono escluse dal limite di cui sopra i trasferimenti da effettuare nel 1998 a favore delle regioni e province autonome ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 630, convertito, con modifiche, dalla legge 11 febbraio 1997, n. 21.

42. 8. (ex 38. 64.)
Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Roscia.

Sopprimere il comma 2.

42. 9. (ex 38. 84.)
Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

42. 10. (ex 38. 84.)
Malavenda.

Sopprimere il comma 4.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord.

42. 11. (ex 38. 22.)
Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Bagliani, Apolloni, Michielon.

Al comma 4, sopprimere le parole da: ,ivi compresa, *fino alla fine del comma.*

42. 12. (ex 38. 9.)
Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 4, sostituire le parole: ivi compresa *con la seguente:* esclusa.

42. 13. (ex 38. 29.)
Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Bagliani, Apolloni.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali misure dovranno preliminarmente riguardare gli enti locali che evidenzino trasferimenti *pro capite* superiori alla media nazionale calcolata nel 1997 per classe demografica di appartenenza.

42. 15. (ex 38. 21.)
Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Bagliani, Apolloni, Michielon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali misure dovranno preliminarmente riguardare le regioni che evidenzino trasferimenti *pro capite* superiori alla media nazionale calcolata nel 1997 per classe demografica di appartenenza.

42. 16. (ex 38. 28.)
Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Bagliani, Apolloni, Michielon.

Sopprimere il comma 5.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord

*** 42. 17.** (ex * 38. 24 e 38. 12.)
Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Bagliani, Apolloni, Michielon.

Sopprimere il comma 5.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

*** 42. 100.** (ex * 38. 49 e 38. 53.)
Bono, Valensise, Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierto, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino.

Al comma 5, dopo le parole: enti locali *aggiungere le seguenti:* strutturalmente deficitari.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord

42. 19. (ex 38. 14.)
Bagliani, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 5, dopo le parole: che possono arrecare danni patrimoniali all'ente, *aggiungere le seguenti:* o a soggetti che intrattengono con l'ente rapporti giuridici e negoziali.

42. 300.

Governo.

Sopprimere il comma 6.

***42. 20.** (ex * 38. 23.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Bagliani, Apolloni, Michielon.

Sopprimere il comma 6.

***42. 21.** (ex * 38. 87.)

Malavenda.

Sopprimere il comma 7.

42. 22. (ex 38. 88.)

Malavenda.

Sopprimere il comma 8.

42. 23. (ex 38. 89.)

Malavenda.

Sopprimere il comma 8.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

42. 24. (ex 38. 38.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Bagliani, Apolloni.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. A decorre dal 1° gennaio 1998 le regioni a statuto ordinario destinano le somme di cui alla terza colonna della tabella A-*bis* allegata alla presente legge all'attuazione delle norme in materia di agevolazioni contributive agli apprendisti artigiani, appostando specifico capitolo nei propri bilanci.

Conseguentemente, dopo la tabella A aggiungere la tabella A-bis.

TABELLA B
(articolo 38, comma 9)

(in milioni di lire)

REGIONI	Risorse annue già del Fondo addestramento professionale lavoratori (FAPL) per formazione professionale ed oneri contributivi apprendisti artigiani	Limite (20%) per oneri contributivi apprendisti artigiani
Piemonte	**16.800**	**3.360**
Lombardia	**28.569**	**5.714**
Veneto	**15.098**	**3.020**
Liguria	**6.329**	**1.266**
Emilia-Romagna	**14.856**	**2.971**
Toscana	**12.862**	**2.572**
Umbria	**4.193**	**838**
Marche	**6.343**	**1.269**
Lazio	**16.094**	**3.219**
Abruzzo	**6.522**	**1.304**
Molise	**2.408**	**482**
Campania	**27.339**	**5.468**
Puglia	**19.145**	**3.829**
Basilicata	**4.740**	**948**
Calabria	**13.055**	**2.611**
Totale	**194.353**	**38.871**

42. 6500. (ex 38.6500)

Governo.

Sopprimere il comma 9.

42. 25.

Malavenda.

Sopprimere il comma 10.

42. 26. (ex 38. 90.)

Malavenda.

Sopprimere il comma 10.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

42. 27. (ex 38. 10.)

Fontan.

Sopprimere il comma 10.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

*** 42. 101** *(ex 38. 54)*

Bono, Armani, Valensise.

Al comma 10, all'alinea, dopo le parole: è delegato ad emanare *aggiungere le seguenti:* , previo parere consultivo delle competenti commissioni parlamentari.

42. 29. (ex 38. 25.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Bagliani, Apolloni, Michielon.

Al comma 10, sopprimere la lettera a).

42. 30. (ex 38. 91.)

Malavenda.

Al comma 10, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) decorrenza a partire dal 1999.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord

42. 31. (ex 38. 39.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Bagliani, Apolloni.

Al comma 10, sopprimere la lettera b).

42. 32. (ex 38. 92.)

Malavenda.

Al comma 10, lettera b), *dopo le parole:* tale da coprire, *aggiungere le seguenti:* per l'anno di prima applicazione dell'aliquota.

42. 33 (ex 38. 40).

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Baglioni, Apolloni.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 10, lettera b), *aggiungere, in fine, le parole:* secondo quanto stabilito dal comma 10, lettera *e),* del presente articolo.

42. 34. (ex * 38. 74.)

Peretti, Giovanardi, Fabris.

Al comma 10, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) il decreto legislativo di cui al presente comma deve essere sottoposto al parere delle competenti commissioni parlamentari.

42. 35. (ex 38. 52.)

Valensise, Bono, Armani.

Al comma 10, sopprimere la lettera c).

42. 36. (ex 38. 93.)

Malavenda.

Al comma 10, lettera c), *sopprimere la parola:* base.

42. 37. (ex 38. 30.)

Stucchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Pagliarini.

Al comma 10, lettera c), *sostituire la parola:* base *con la seguente:* massima.

42. 38. (ex 38. 31.)
Stucchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Pagliarini.

Al comma 10, sopprimere la lettera d).

42. 39. (ex *38. 94.)
Malavenda.

Al comma 10, lettera d), *sostituire le parole da:* fino ad un massimo dello 0,5 per cento *fino a:* 0,2 per cento annuo *con le seguenti:* fino ad un massimo dell'1 per cento nell'arco di un triennio per un valore massimo dello 0,35 per cento annuo.

42. 40. (ex *38. 76.)
Peretti, Giovanardi, Fabris.

Al comma 10, lettera d), *sostituire le parole:* entro il 31 ottobre di ogni anno *con le seguenti:* entro la data di approvazione del bilancio preventivo di esercizio e comunque entro il 31 dicembre.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord

42. 41. (ex 38. 15.)
Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Bagliani, Apolloni.

Al comma 10, lettera d), *sostituire le parole da:* la deliberazione *fino al termine con le seguenti:* gli estremi essenziali relativi alla variazione dell'aliquota dell'addizionale sulla *Gazzetta Ufficiale,* da accorparsi possibilmente in un unico numero.

42. 80.
La Commissione.

Al comma 10, lettera d), *sopprimere le parole da:* è fatto obbligo, *fino alla fine della lettera.*

42. 42. (ex 38. 32.)
Stucchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Pagliarini.

Al comma 10, lettera d) *sostituire le parole da:* è fatto obbligo *sino alla fine della lettera, con le seguenti:* il prospetto delle aliquote di tutti i comuni è disponibile presso tutti gli uffici postali, con onere di pubblicazione a carico dello Stato.

Segue compensazione n. 19 Lega Nord

42. 43. (ex 38. 17.)
Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Bagliani, Apolloni.

Al comma 10, lettera d), *sostituire le parole da:* è fatto obbligo s*ino alla fine della lettera, con le seguenti:* è fatto obbligo ai comuni di informare in modo adeguato tutti i cittadini relativamente alla quantificazione dell'addizionale IRPEF stabilita.

42. 44. (ex 38. 33.)
Stucchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Pagliarini.

Al comma 10, lettera d), *sostituire le parole:* dell'addizionale nella *Gazzetta Ufficiale, con le seguenti:* , in estratto ed in esenzione dall'imposta sul bollo, nel bollettino ufficiale della regione.

42. 45. (ex 38. 8.)
Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani.

Al comma 10, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: per estratto.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

42. 46. (ex 38. 18.)
Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Bagliani, Apolloni.